



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

#### ORDINANZA N° 50/2017

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- Vista** l'istanza datata 08.09.2017, con cui la "Oltremare" S.S.D.a.R.L. ha chiesto di poter effettuare, una manifestazione velica non competitiva, all'interno di uno specchio acqueo, delimitato nei 4 (quattro) vertici da altrettante boe di colore arancione, contermine alla località di Porto Garibaldi del Comune di Comacchio;
- Vista:** la nota prot. n. 9720 dd. 19.09.2017, a mezzo della quale è stato espresso il parere d'istituto al Comune di Comacchio ai fini del rilascio dell'autorizzazione presupposta allo svolgimento della manifestazione;
- Vista** l'Autorizzazione n°66 in data 20.09.2017 dal Settore Territorio Sviluppo Economico e Demanio del Comune di Comacchio, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e propedeutica allo svolgimento dei raduni velici in parola;
- Considerata:** la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- Vista:** l'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2017 emanata il 01.02.2017;
- Vista:** l'Ordinanza n. 29/2017 in data 28.04.2017 che identifica la fascia di mare interdetta alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna;
- Vista:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°14/2017 emanata in data 04.05.2017 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visti:** gli artt. 17, 30,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l'art. 53;
- Vista:** la Legge 18 giugno 2009 n°69 e, in particolare, l'art. 32, comma 1;

#### RENDE NOTO CHE

che nel giorno 07 ottobre 2017, nell'arco orario compreso tra le 10.00 e le 18.00, si svolgerà una veleggiata non competitiva organizzata dalla "Oltremare" S.S.D.a.R.L. di Ferrara. L'evento si terrà all'interno del campo di regata individuato, nei vertici, dalle coordinate riportate nella tabella sotto riportata e rappresentato nell'allegato documento parte integrante del presente provvedimento.

CAMPO DI REGATA  
(DATUM WGS 84)

Punto	Latitudine	Longitudine
Alfa	44°41',4 N	012°15',2 E
Bravo	44°42',0 N	012°15',2 E
Charlie	44°42',0 N	012°16',0 E
Delta	44°41',4 N	012°16',0 E

**ORDINA**

Articolo 1 – (Disposizioni generali)

A decorrere dalle ore 09:30 e fino alle ore 18:30 del 07 ottobre 2017, nello specchio acqueo delimitato dai punti individuati dalle coordinate di cui al “Rende Noto” e riportate nello stralcio di carta nautica n°37 dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, allegato alla presente Ordinanza, è **VIETATO**:

- a) Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) Praticare la balneazione;
- c) Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) Svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- Le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- Le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico tramite cellulare o via V.H.F. o col recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

Articolo 3 (Condotta delle unità in prossimità del campo di gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a ¼ di miglio dai limiti esterni dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento illecito.

Articolo 5 (Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi](http://www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi).

Porto Garibaldi 20 settembre 2017

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Angelo MERICO



